COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO

Provincia di Pistoia

Sede Legale: Piazza Umberto I°,1 – Cutigliano 51024 ABETONE CUTIGLIANO (PT)
PEC abetonecutigliano@postacert.toscana.it - Tel. 0573.68.88.11 - Fax 0573.68.386
Sede Municipio Abetone: Via Pescinone, 15 – Abetone 51024 ABETONE CUTIGLIANO (PT)
C.F. 90060100477 - P. IVA 01906470479

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 35 DEL 30-04-2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025 E DELLE RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO

L'anno **duemilaventicinque** e questo giorno **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **18:02** nella casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra **MARTINA LENZINI** nella sua qualità di **PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
BACCI GABRIELE	X	
RICCI ALBERTO	X	
CORSINI LEONARDO	X	
LENZINI MARTINA	X	
PETRUCCI MAURIZIO	X	
PETRUCCI LORENZO	X	
FERRARI LORENZO	X	
MAZZOLINI VIOLA	X	
TONARELLI ANDREA	X	
OLIONI ALESSANDRO	X	
CECCARELLI VANESSA	X	

Numero totale PRESENTI: **11** ASSENTI: **0**

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE** DOTT. **EMANUELE GELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **CORSINI LEONARDO - PETRUCCI LORENZO - CECCARELLI VANESSA** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI i seguenti interventi:
- omissis -

Si apre la discussione, i cui interventi omissis sono integralmente contenuti nel file audio allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato 2025-2026-2027;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2026-2027;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 10.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025 2026 2027e sue successive modifiche;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 20.03.2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025.

Visto il Decreto del Sindaco n. 15/2024 con cui fra l'altro viene conferito alla Dott.ssa Tania Petrucci l'incarico di Responsabile del Servizio Finanze Bilancio e Tributi.

Richiamati:
- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- l'articolo 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che ha approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Visto l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano l'applicazione della TARI.

Richiamati i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe.

Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità

alla normativa vigente.

Rilevato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.

Preso atto che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):
- con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.
- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF ha definito il nuovo metodo tariffario MTR-2 valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, apportando modifiche nell' elaborazione del PEF.
- con la deliberazione n. 459/2021/R/RIF è stata integrata e modificata la deliberazione n. 363/2021/R/ RIF.
- con la determinazione n. 2/DRIF/2021 sono stati approvati degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all' autorità medesima, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione nr. 363/2021/R/rif (MTR costituenti la proposta tariffaria e aspetti applicativi del MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- con la determinazione n. 1/2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024/2025.
- con la deliberazione n. 389/2023/R/RIF è stato effettuato l'aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario MTR-2.
- con la deliberazione n. 386/2023/R/RIF sono stati istituiti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani come segue:
- UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1 ,50 per utenza per anno.
- con la deliberazione n. 133/2025/R/RIF è stata disciplinata l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti introducendo una componente perequativa UR3, a destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 224, pari ad euro 6,00 per utenza per anno.

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale nr. 11 del 30/04/2024 avente ad oggetto "Presa d'atto dell'aggiornamento biennale del piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione integrata dei rifiuti per gli anni 2024-2025", così come approvato dall'Ente di Governo di Ambito (ATO Toscana Centro) con Deliberazione assembleare n. 3 del 11 aprile 2024 dalla quale risulta che per l'anno 2025 per il calcolo delle tariffe TARI 2025 occorre fare riferimento all' importo di € 1.071.688,00 importo al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 relative all' entrata TARI del MIUR e alle entrate derivanti dal recupero dell'evasione.

Ravvisata pertanto la necessità di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29/12/2022.

Richiamato l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 2021 convertito nella legge n. 15 del 2022 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147, possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Preso atto altresì che l'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni con Legge n. 91/2022 prevede: *"All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".*

Ritenuto di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della tassa sui rifiuti TARI a metro quadrato commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come indicato nel dispositivo della presente deliberazione ed osservando i seguenti criteri:
-è stato confermato il rapporto del 77,00 % e 23,00 % per la ripartizione dei costi rispettivamente tra le utenze domestiche e non domestiche. Per l'individuazione della percentuale di suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche è stato tenuto conto anche della numerosità delle utenze ripartite tra le due macrocategorie, della produzione potenziale dei rifiuti e della tipologia del territorio in prevalenza a carattere turistico con la presenza di numerose attività turistico/ricettive.
- L'applicazione del coefficiente Ka e la scelta dei coefficienti Kb, Kc e Kd da applicare è stata effettuata nel seguente modo:

UTENZE DOMESTICHE
Ka – Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
I valori del coefficiente Ka sono determinati univocamente per i Comuni con popolazione minore di 5000 abitanti siti nel Centro Italia

Kb – Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
Per quanto riguarda il coefficiente Kb si è ritenuto ragionevole fra i range minimi e massimi previsti per i comuni fino a 5000 abitanti del Centro Italia applicare la percentuale del 85% per le categorie con 1 occupante e con 2 occupanti, e la percentuale del 50% per la categoria con 3 occupanti mentre sono stati applicati i coefficienti minimi per le categorie con 4 occupanti, 5 occupanti e 6 e oltre occupanti. Tali scelte sono state compiute tenendo conto dei fisiologici risparmi di consumo determinati dagli utilizzi comuni e che sono maggiormente apprezzabili con l'aumentare dei componenti del nucleo familiare.

UTENZE NON DOMESTICHE
- Kc Coefficiente potenziale produzione
- Kd Coefficiente di produzione Kg/mq anno

In generale sono stati attribuiti i valori medi fra i range minimi e massimi ad eccezione di alcuni casi per i quali si riportano di seguito le motivazioni
1) Per la categoria 2 "Campeggi distributori di carburante e impianti sportivi" si è convenuto di applicare i coefficienti minimi in ragione delle ampie superfici di queste utenze cui non corrisponde un'altrettanta attitudine alla produzione di rifiuti.
2) Per la categoria 5 "Alberghi con ristorante" si è ritenuto di applicare la percentuale del 85% fra i range minimi e massimi dei Kc e Kd tenendo conto che tali attività svolgono su parte della superficie la

medesima attività di ristorazione delle utenze di cui alla categoria 16 essendo nella quasi totalità dei casi aperti anche a clienti diversi dagli alloggianti.
3) Per la categoria 6 "Alberghi senza ristorante" si è ritenuto di applicare la percentuale del 85% fra i range minimi e massimi dei Kc e Kd considerato che dette utenze comprendono nel loro compendio anche aree destinate a sale per la colazione, aree di distribuzione di bevande ecc.
4) Per le categorie 10 "Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli" e 11 "Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze" è stata applicata la percentuale del 85% fra i range minimi e massimi dei Kc e Kd in quanto le utenze ivi comprese, in linea di massima, rispetto alla quasi totalità delle altre utenze non domestiche, non sono caratterizzate dalla stagionalità, bensì la loro attività è pressoché costante per tutto l'arco dell'anno con evidenti picchi nei periodi di maggior afflusso turistico.
5) Le stesse motivazioni espresse nel punto 2 si estendono anche alla categoria 15 "Attività artigianali di produzione di beni specifici" per la quale è stata applicata la percentuale del 85% fra i range minimi e massimi dei Kc e Kd tenendo conto che per tali utenze di fatto esiste una promiscuità (si pensi per esempio agli immobili destinati prevalentemente alla lavorazione dei prodotti del sottobosco ma che destinano parte della superficie ad attività di vendita al minuto dei prodotti venduti, attività proprie delle categorie 18 e 19).
6) Per la categorie 16 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie e 17 "Bar, caffè e pasticceria" sono stati applicati i valori minimi tenendo conto che le utenze di cui sopra vantano superfici piuttosto estese per accogliere il cospicuo afflusso turistico che si concentra soprattutto durante le festività natalizie, nei fine settimana della stagione invernale e circa un mese nel periodo estivo ma negli altri periodi dell'anno possono contare solo della presenza dei pochi residenti e di coloro che si trovano a transitare sul territorio.
7) Per la categoria 20 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante" sono stati applicati i valori minimi tenendo conto che le fattispecie tassate nel periodo invernale subiscono un limite inevitabile nell'esercizio dell'attività a causa delle condizioni climatiche ed inoltre perché all'attività prevalente della categoria è molto spesso affiancata anche la vendita di oggettistica varia cui non è possibile attribuire la medesima potenzialità di produzione dei rifiuti della categoria primaria.

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e richiamato in particolare l'articolo 30 comma 2 il quale testualmente recita *"Il Comune stabilisce annualmente, con atto del competente organo comunale, il numero delle rate e le scadenze di pagamento della tassa, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del contribuente di pagare in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata".*

Ritenuto di stabilire che il pagamento della TASSA SUI RIFIUTI per l'anno 2025 venga effettuato in due rate aventi le seguenti scadenze:
- Prima rata scadenza 10/06/2025
- Seconda rata scadenza 10/12/2025

ferma restando la facoltà del contribuente di pagare in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (10/06/2025).

Visto l'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i. dove è previsto che a decorrere dall' anno d' imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica tramite portate del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui all' art. 1 comma 3 D.Lgs. nr. 360/1998.

Acquisiti:
- il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b. 7) del D.Lgs. n. 267/2000;

· il parere favorevole del Presidente del Municipio reso ai sensi del comma 3 dell'art. 33 del vigente Statuto comunale.

Dato atto che al procedimento amministrativo correlato al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché di quanto stabilito dalla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Dato atto, altresì, che i partecipanti alla seduta, compreso il Segretario comunale, hanno dichiarato di non trovarsi, rispetto a quanto deliberato, in posizione di conflitto di interessi, neanche potenziale.

Visti:
· il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
· il Regolamento di contabilità;
· lo Statuto Comunale.

Ritenuto di dover provvedere a quanto tutto sopra.

Preso atto della proposta di delibera formulata dal Responsabile competente.

DOPO votazione avente il seguente esito:

presenti	n.	11	(undici)
voti favorevoli	n.	8	(otto)
voti astenuti	n.	0	(zero)
voti contrari	n.	3	(Tonarelli Andrea, Olioni Alessandro e Ceccarelli Vanessa)

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

2) DI DARE ATTO che il **"**Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare "Ka è determinato, per le utenze domestiche, univocamente per i Comuni con popolazione minore di 5000 abitanti siti nel Centro Italia dal D.P.R. n. 158/1999, come segue:

N. componenti nucleo familiare	Ka
1	0,82
2	0,92
3	1,03
4	1,10
5	1,17
6 e oltre	1,21

3) DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in premessa, che gli ulteriori coefficienti applicati per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 sono quelli di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE
"Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare" Kb

N. componenti nucleo familiare	Kb
1	0,94
2	1,74
3	2,05

4	2,20
5	2,90
6 e oltre	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE
"Coefficiente potenziale produzione" Kc

Cat.	Descrizione	Kc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,500
2	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,700
3	Stabilimenti balneari	0,525
4	Esposizioni, autosaloni	0,360
5	Alberghi con ristorante	1,420
6	Alberghi senza ristorante	0,820
7	Case di cura e di riposo	0,945
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,925
9	Banche ed istituti di credito	0,505
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,064
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,149
12	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,840
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,055
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,650
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,930
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,010
17	Bar caffè pasticceria	3,830
18	Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,285
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,760
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,580
21	Discoteche, night club	1,290

UTENZE NON DOMESTICHE
"Coefficiente di produzione Kg/mq anno" Kd

Cat.	Descrizione	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,275
2	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	5,950
3	Stabilimenti balneari	4,480
4	Esposizioni, autosaloni	3,055
5	Alberghi con ristorante	12,052
6	Alberghi senza ristorante	6,974
7	Case di cura e di riposo	8,040
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,865
9	Banche ed istituti di credito	4,310
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,065
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,758
12	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	7,145

13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,960
14	Attività industriali con capannoni di produzione	5,535
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	7,913
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	42,560
17	Bar caffè pasticceria	32,520
18	Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,385
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	14,975
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	55,940
21	Discoteche, night club	10,965

4) DI DARE ATTO, come indicato in premessa, che il calcolo delle tariffe TARI è effettuato in base al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio gestione integrata rifiuti per gli anni 2024 -2025 così come approvato dall'ATO Toscana Centro con deliberazione assembleare nr. 3 del 11/04/2024 dal quale risulta per l'anno 2025 l'importo di euro 1.071.688,00, importo al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 relative all' entrata TARI del MIUR e alle entrate derivanti dal recupero dell'evasione.

5) DI APPROVARE, di conseguenza, **le** tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2025, come di seguito riportate:

UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	FISSO €/MQ	VARIABILE €
1 componente	€ 0,812	€ 53,37
2 componenti	€ 0,911	€ 98,80
3 componenti	€ 1,020	€ 116,40
4 componenti	€ 1,090	€ 124,92
5 componenti	€ 1,159	€ 164,66
6 o più componenti	€ 1,199	€ 193,05

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT	DESCRIZIONE	FISSO €/ MQ	VARIABILE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,449	€ 0,615
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,629	€ 0,856
3	Stabilimenti balneari	€ 0,472	€ 0,644
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,324	€ 0,439
5	Alberghi con ristorante	€ 1,276	€ 1,733
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,737	€ 1,003
7	Case di cura e riposo	€ 0,849	€ 1,156
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,831	€ 1,131
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,454	€ 0,620
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,956	€ 1,304

	-idem utenze giornaliere	€ 0,004	€ 0,005
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,033	€ 1,403
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, Elettricista, parrucchiere	€ 0,755	€ 1,028
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,948	€ 1,289
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,584	€ 0,796
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,835	€ 1,138
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 4,503	€ 6,121
	-idem utenze giornaliere	€ 0,019	€ 0,025
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,442	€ 4,677
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,054	€ 2,788
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,582	€ 2,154
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 5,914	€ 8,046
	-idem utenze giornaliere	€ 0,024	€ 0,033
21	Discoteche, night-club	€ 1,159	€ 1,577

6) DI STABILIRE che le tariffe giornaliere sono determinate, a norma dell'articolo 20 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportate a giorno e maggiorate del 50%.

7) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

8) DI DARE ATTO che sull'importo dovuto a titolo di TARI sarò applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pistoia pari al 5%.

9) DI DARE ATTO che per l'anno 2025 saranno applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore rifiuti urbani espresse in Euro/utenza come da deliberazione ARERA nr. 386/ 2023/R/RIF come di seguito riportate:
- UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari ad € 0,10 per utenza per anno,
- UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1, 50 per utenza per anno

e la componente perequativa introdotta con la deliberazione n. 133/2025/R/RIF UR3, a destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pari ad euro 6,00 per utenza per anno.

10) DI STABILIRE che il pagamento della TASSA SUI RIFIUTI per l'anno 2025 venga effettuato in due rate aventi le seguenti scadenze:
- Prima rata: scadenza 10/06/2025
- Seconda rata: scadenza 10/12/2025

ferma restando la facoltà del contribuente di pagare in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (10/06/2025).

11) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa con le modalità e nelle forme di legge previste al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione avente il seguente esito:
presenti n. 11 (undici)

voti favorevoli	n.	8	(otto)
voti astenuti	n.	0	(zero)
voti contrari	n.	3	(Tonarelli Andrea, Olioni Alessandro e Ceccarelli Vanessa)

data l'urgenza del provvedere, **DICHIARA** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale è terminato alle ore 19:23

Deliberazione n. 35 del 30-04-2025

Letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
MARTINA LENZINI

Il SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE GELLI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE GELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 57

SETTORE FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI

OGGETTO:	**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025 E DELLE RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE **Favorevole**

Abetone Cutigliano, **26-04-2025**

IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 57

OGGETTO:	**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025 E DELLE RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE **Favorevole**

Abetone Cutigliano, **26-04-2025**

IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **35** del **30-04-2025**

OGGETTO:	**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025 E DELLE RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO**

Pubblicata all'Albo Pretorio ***on-line*** dal 05-05-2025 per 15 giorni consecutivi.	
05-05-2025	**L'INCARICATO** **Sisi Stefano**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO

Provincia di Pistoia

***

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025 E DELLE RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO

IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DI ABETONE

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe per l'anno 2025 e delle relative scadenze di pagamento".

Visto il comma 3 dell'art. 33 del vigente Statuto comunale che testualmente recita:

"….. *Il Municipio esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle proposte di deliberazione di approvazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe*……."

Considerato che la deliberazione in oggetto riguarda la materia tributaria di approvazione delle tariffe e delle scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2025, il sottoscritto

Esaminata la proposta.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Lì,24/04/2025

Il Presidente del Municipio
(Lorenzo Petrucci)

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia

Verbale dell'organo di revisione n. 12 del 26.4.2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025 E DELLE RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO

L'organo di revisione del Comune di Abetone Cutigliano, nominato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 1.3.2023,

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ricevuta in data 22.4.2025 avente per oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe per l'anno 2025 e della relativa scadenza di pagamento";

Visto l'articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano l'applicazione della TARI;

Richiamati i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe.

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

Preso atto che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):
- con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF ha definito il nuovo metodo tariffario MTR-2 valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, apportando modifiche nell' elaborazione del PEF;
- con la deliberazione n. 459/2021/R/RIF è stata integrata e modificata la deliberazione n. 363/2021/R/RIF;
- con la determinazione n. 2/DRIF/2021 sono stati approvati degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all' autorità medesima, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione nr. 363/2021/R/rif (MTR costituenti la proposta tariffaria e aspetti applicativi del MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con la determinazione n. 1/2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024/2025;
- con la deliberazione n. 389/2023/R/RIF è stato effettuato l'aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario MTR-2;
- con la deliberazione n. 386/2023/R/RIF sono stati istituiti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- con la deliberazione n. 133/2025/R/RIF è stata disciplinata l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti;

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale nr. 11 del 30/04/2024 avente ad oggetto "Presa d'atto dell'aggiornamento biennale del piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione integrata dei rifiuti per gli anni 2024-2025", così come approvato dall'Ente di Governo di Ambito (ATO Toscana Centro) con Deliberazione assembleare n. 3 del 11 aprile 2024;

Considerato che per il calcolo delle tariffe TARI 2025 occorre fare riferimento all' importo di euro 1.071.688,00 importo al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 relative all' entrata TARI del MIUR e alle entrate derivanti dal recupero dell'evasione;

Richiamato l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 2021 convertito nella legge n. 15 del 2022 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147, possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Preso atto altresì che l'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni con Legge n. 91/2022, prevede: "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA SOPRA INDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Pistoia, 26 aprile 2025

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Francesca Corsini